Regolamento – Statuto per la gestione ed amministrazione dell'Alpe consortile "Grauson"

Comune di Cogne – Valle d'Aosta

Il giorno sei del mese di settembre, dell'anno millanovecentocinquantanove nella sala del Signor Guichardaz Cesare fu Clemente alla frazione Gimillan del Comune di Cogne, si sono riuniti, previa debita convocazione fatta con avviso pubblico i Signori: Burland Attilio, Burland Cesare, Charrance Giuseppe fu Luigi, Charrance Giuseppe fu Sabina, Charrance Camillo, Charrance Teofilo, Charrance Anselmo, Chillod Luigi, Foretier Giuseppe, Foretier Riccardo per gli eredi di Foretier Cesare, Foretier Cesare fu Federico, Gérard Cipriano, Glarey Cipriano, Glarey Fridolino, Glarey Giuseppe, Grappein Giuseppe, Guichardaz Armando, Guichardaz Emilio, Guichardaz Leandro, Guichardaz Domenico, Guichardaz Maurizio, Guichardaz Marcello fu Isidoro, Guichardaz Marcello fu Giuseppe, Guichardaz Giuliano, Guichardaz Cesare di Efisio, Guichardaz Luigi, Perret Casimiro, Ruffier Clemente, Savin Amato fu Giuseppe, Savin Giuseppe, Vevey Cesare, Guichardaz Luciano, Ruffier Osvaldo, tutti comproprietari dell'Alpe consortile denominata Grauson, sita sul territorio del Comune di Cogne, nell'intento di formare di comune accordo, un regolamento per la buona gestione amministrative di questa azienda alpestre e per stabilire i diritti di ciascun proprietario.

Previa ampia e utile discussione, i soci sunnominati dell'alpe Grauson, approvano ad unanimità di voti il detto regolamento, redatto nel tenore seguente e di cui hanno avuto tutti chiara lettura e spiegazione.

- **Art. 1**
  I confini dell'Alpe sono i seguenti: a levante il monte Tersiva, a mezzodì la sommità dei monti, a ponente i pascoli denominati Crusset ed i pascoli di proprietà comunale, a Nord la sommità di altri monti con il Colle tendente a Saint-Marcel.
- **Art. 2**
  Ogni unità di diritto dell'Alpe è rappresentata da 16/16, ossia dalla investitura di un capo di bestiame bovino adulto. Tutta l'Alpe è composta di complessive 94 (novantaquattro) investiture, ripartite come segue:
  - Grappein Giuseppe – una investitura;
  - Berard Carolina ved. Perrod Pietro – due investiture;
  - Eredi Foretier Luigi – due investiture;
  - Foretier Cesare fu Federico – sei investiture;
  - Eredi Foretier Cesare – due investiture;
  - Foretier Giuseppe – due investiture;
  - Guichardaz Cesare fu Clemente – due investiture;
  - Guichardaz Leandro – due investiture;
  - Guichardaz Armando – due investiture;
  - Guichardaz Emilio – due investiture;
  - Guichardaz Luigi – due investiture;
  - Ruffier Giuseppe fu Camillo – una investitura
  - Guichardaz Domenico – quattro investiture;
  - Jeantet Maria – tre investiture
  - Guichardaz Cesare fu Anselmo – due investiture;
  - Charrance Camillo – due investiture;
  - Charrance Giuseppe fu Sabina – una investitura

- Charrance Teofilo – due investiture;
- Perret Basilio – una investitura;
- Perret Clemente – tre investiture;
- Eredi di Grappein Cesare – una investitura;
- Gérard Cipriano – una investitura;
- Chillod Giuseppe – tre investiture;
- Ruffier Basilio – due investiture;
- Ruffier Clemente – due investiture;
- Guichardaz Giuliano – due investiture;
- Guichardaz Pietro Efisio – due investiture;
- Glarey Efisio fu Pietro – tre investiture;
- Charrance Anselmo – due investiture;
- Savin Luigi – tre investiture;
- Savin Amato fu Giuseppe – tre investiture;
- Savin Giuseppe – quattro investiture;
- Burland Attilio – tre investiture;
- Vevey Cipriano – due investiture;
- Glarey Fridolino – una investitura;
- Glarey Cipriano – tre investiture;
- Burland Cesare – due investiture;
- Glarey Giuseppe – tre investiture;
- Guichardaz Marcello fu Isidoro – tre investiture;
- Guichardaz Maurizio – tre investiture;
- Charrance Giuseppe fu Luigi – due investiture.

- **Art. 3**
  È severamente proibito frazionare i diritti in più o in meno di 8/16 (otto sedicesimi) ossia di una mezza investitura, pari a un mezzo diritto.
- **Art. 4**
  Il socio che sarà in possesso di mezzo diritto potrà investire anche un capo se non trovi a prendere in affitto un altro mezzo diritto. In questo caso pagherà al socio o ai soci che avranno un posto o un mezzo posto vuoti una indennità conforme al valore corrente dei fitti di investiture.
- **Art. 5**
  L'ordinaria gestione ed amministrazione dell'Alpe viene affidata a due reggenti. Essi non sono soggetti a nomina; a questa funzione sono chiamati a turno i soci che nel corso degli anni avranno investito il maggior numero di capi nell'Alpe. All'uopo il segretario del Consorzio annoterà su un apposito registro tutti i capi investiti ogni anno da ciascun socio e farà le somme. Da dette risultanze designerà, otto giorni prima della demonticazione, i due reggenti per la successiva stagione.
- **Art. 6**
  Ogni anno dovrà tenersi l'Assemblea Generale Ordinaria di tutti i soci. La data rimane fissata per la prima domenica di gennaio. Ad essa dovranno intervenire possibilmente tutti i soci. Le assenze non giustificate saranno passibili di una multa pari a £ 100 (cento) per ogni investitura. Il consortista impedito di intervenire personalmente potrà farsi rappresentare con

semplice delegazione scritta da un membro della famiglia di età maggiore o da un altro consortista.

- **Art. 7**
  In caso di palese necessità, I reggenti in carica od un numero di consortisti pari a ¼ del numero totale dei consortisti stessi potranno richiedere in qualunque momento la convocazione di Assemblee Straordinarie dei soci, con affissione di pubblici avvisi in modo visibile a tutti i consortisti. Per la partecipazione a dette assemblee valgono le modalità stabilite all'art. precedente.
- **Art. 8**
  Per tutti gli atti eccedenti la normale amministrazione l'Assemblea Generale dei soci, convocata sia in via ordinaria che straordinaria, nominerà un'apposita commissione composta da tre membri di cui uno sarà il Presidente. Tali membri verranno eletti a scrutinio segreto nell'assemblea ove siano presenti almeno i due terzi dei con sortisti. Risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di suffragi e tra questi sarà Presidente colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Potranno essere eletti membri di detta commissione anche i figli dei con sortisti di età maggiore che siano stati regolarmente delegati all'assemblea dal genitore. Di dette assemblee dovrà essere redatto regolare verbale ove risulti il risultato dell'elezione della commissione e gli scopi e i fini per i quali venne nominata. Tale commissione rimarrà infatti in carica sino al totale e completo esaurimento degli scopi e dei fini per i quali venne nominata.
- **Art. 9**
  Il Presidente della Commissione amministrativa, nominato secondo le modalità dello articolo precedente, rappresenterà all'occorrenza la Consorteria dell'Alpe, tanto in via amministrativa che giudiziaria e nei rapporti tra la Consorteria e i singoli con sortisti o verso terzi.
  Egli potrà pertanto rappresentare la Consorteria in giudizio, nominare periti o legali per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi della Consorteria medesima, richiedere contributi o mutui allo Stato o altri enti di Credito Pubblico, ritirandone i saldi e rilasciandone regolare quietanza a nome di tutti i con sortisti, sempreché dette azioni risultino preventivamente approvate dall'Assemblea dei Soci.
- **Art. 10**
  I compiti dei reggenti sono quelli di assumere il personale necessario all'esercizio dell'Alpe segretario compreso, di vigilare attentamente sullo andamento dell'azienda, di provvedere alle forniture e alle prestazioni d'opera (corves) annue, alla bollatura del peso, a tutte le incombenze, lavori, riparazioni richieste annualmente, al pagamento delle spese, imposte e tasse a carico dell'Alpe e alla ripartizione di esse tra i soci in base ai singoli diritti, di stabilire la data della monticazione e demonticazione del bestiame, dandone notizia agli interessati con affissione di pubblici avvisi, di preparare i lotti dei latticini per il giorno della demonticazione del bestiame, in cui dovrà essere fatta la distribuzione ai soci.
- **Art. 11**
  Il personale dell'Alpe dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini dei reggenti.
- **Art. 12**
  Durante l'assenza dei reggenti, la responsabilità del buon andamento dell'azienda spetterà al casaro e al primo pastore, secondo la relativa competenza. Il casaro dovrà controllare tutti i

viveri e tutte le merci che saranno introdotte nell'Alpe e tenerne buon conto, pesare e annotare esattamente tutti gli acconti in burro, formaggio, ricotta dati ai soci durante l'estate.

- **Art. 13**
  Tanto le funzioni di reggente come quelle di commissari sono gratuite. Se però nell'interesse dell'Alpe dovranno assentarsi da Cogne e fare vacazioni straordinarie, le loro spese saranno rimborsate come da distinta onesta da essi prodotta e liquidata dall'Assemblea Generale. In casi eccezionali le vacazioni straordinarie daranno luogo a pagamento d'una congrua indennità a giudizio di detta Assemblea.
- **Art. 14**
  Le spese ordinarie annuali saranno pagate in proporzione dei capi di bestiame investiti. Per i vitelli e i manzi investiti, verrà di volta in volta deliberata dall'Assemblea Generale la quota ridotta.
- **Art. 15**
  Ogni socio sborserà ai reggenti nel giorno della demonticazione la sua quota di spese sotto pena di vedersi ritenuto, a titolo di garanzia, il suo lotto di latticino.
- **Art. 16**
  Il ricavato della vendita dei viveri sopravanzati e dei latticini non ripartiti andrà a favore dei soci in proporzione del latte prodotto dalle loro bovine investite.
- **Art. 17**
  Qualora per qualsiasi causa di forza maggiore un socio non possa mantenere nell'Alpe sino al giorno della demonticazione uno o più capi, gli sarà fatta sulla di lui quota di spese proporzionale riduzione.
- **Art. 18**
  Ogni consortista sarà tenuto a fare annualmente una prestazione d'opera in natura (corves) per ogni investitura da lui posseduta per la buona manutenzione e il miglioramento dei pascoli dell'Alpe. La valutazione della detta giornata sarà fatta dai reggenti secondo le effettive prestazioni.
- **Art. 19**
  Salvo I casi di forza maggiore, i trasporti per l'esercizio dell'Alpe dovranno farsi colle prestazioni d'opera in natura (corves).
- **Art. 20**
  In ogni Assemblea Generale Ordinaria I reggenti dovranno dare lettura specificata ed ogni spiegazione dell'entrate e delle uscite dell'ultimo esercizio.
- **Art. 21**
  Le spese straordinarie saranno ripartite in proporzione dei diritti dei soci e verranno notificate dal presidente della Commissione Amministrativa previo resoconto all'Assemblea Generale dei Soci
- **Art. 22**
  Il latte verrà pesato tutti I pasto di ogni giorno e registrato a ciascun socio, come d'uso nelle latterie sociali. I prodotti verranno ripartiti in proporzione del latte prodotto dai capi investiti da ciascun socio.
- **Art. 23**
  Tutto il letame prodotto dovrà essere disciolto e sparso stagionalmente nei pascoli d'alpe.
- **Art. 24**

Agli effetti della registrazione dei capi investiti nell'Alpe, ai sensi dell'Art. 5 del presente regolamento, saranno registrati tutti i capi che avranno usufruito di almeno un mese di investitura.
I capi registrati a soci defunti verranno trascritti ai suoi eredi, che non potranno esimersi dalle funzioni di reggente in luogo del socio defunto.

- **Art. 25**
  I capi di bestiame dovranno sempre essere registrati al capo-famiglia e mai ai familiari.
- **Art. 26**
  Al presente regolamento si potranno successivamente fare aggiunte, modifiche, cancellazioni ed articoli mediante deliberazione presa in seduta rappresentante la maggioranza degli interessati all'Alpe giusta quanto le necessità future o le eventuali commissioni consiglierebbero, per il sempre migliore andamento di questa azienda alpestre.

Letto, approvato e sottoscritto come segue: